

PS12594 - PAYIU ITALIA-OSTACOLI ALLA FRUIZIONE CREDITI

Provvedimento n. 30742

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12594 del giorno 11 luglio 2023, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, da parte di Payiu Italia S.r.l. (di seguito anche, "Professionista" o "Società");

VISTA la delibera dell'Autorità del giorno 11 luglio 2023, con cui sono state autorizzate ispezioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso le sedi di Payiu Italia S.r.l. e delle società da essa controllate;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 18 luglio 2023 con il quale è stata deliberata la sospensione provvisoria di ogni attività finalizzata alla stipula di nuovi contratti di vendita degli abbonamenti, tramite qualsiasi mezzo e l'inibizione all'accesso al sito *web* <https://claudio3630.payiu.com/>;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. In data 11 luglio 2023, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del consumo e dell'articolo 6 del Regolamento, con riferimento alle condotte, poste in essere dalla Società, consistenti nella promozione di offerte commerciali aventi ad oggetto l'acquisto, a titolo oneroso, di quattro diverse tipologie di abbonamento. In base a tali abbonamenti i consumatori avrebbero la possibilità di ricevere mensilmente crediti destinati a essere spesi nell'arco di un triennio presso operatori di *e-commerce* indicati dallo stesso Professionista. Nell'ambito di tale promozione, il Professionista propone ai consumatori l'adesione alla propria "shopping community" con la promessa che il valore dei crediti mensili destinati ad essere spesi nell'arco del triennio risulterebbe pari al triplo della somma pagata al momento dell'acquisto.

2. In data 13 luglio 2023, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale della Società.

3. Le ulteriori evidenze acquisite, in particolare diciotto segnalazioni ricevute dall'Autorità tra il 22 maggio 2023 e il 5 luglio 2023, mostrano come il comportamento del Professionista sia connotato da una particolare gravità e scorrettezza, dal momento che lo stesso percepisce immediatamente il corrispettivo degli abbonamenti, venduti sulla base della promessa che dal loro acquisto deriverà la possibilità di triplicare il loro valore attraverso crediti erogati mensilmente. Tuttavia, successivamente risulta impossibile la fruizione di tali crediti e la Società non restituisce quanto pagato dai consumatori, con un evidente danno economico per questi ultimi e un ingiustificato arricchimento per il Professionista.

4. Dalle segnalazioni ricevute emerge, inoltre, che i termini contrattuali sarebbero stati modificati "unilateralmente e discrezionalmente" durante il periodo di validità degli abbonamenti, facendo venire meno le condizioni di acquisto inizialmente pattuite e garantite. Nello specifico, i segnalanti hanno evidenziato come il Professionista non avrebbe più erogato il rimborso che avrebbe consentito nell'arco di un anno di arrivare al "pareggio" tra il ricevuto e quanto pagato da ciascun consumatore (indicato dalla Società come "breakeven"). Ciò avrebbe causato danni anche in considerazione della circostanza che i consumatori coinvolti avrebbero acquistato i pacchetti offerti dal Professionista con il legittimo affidamento di poter accedere e usufruire della totalità dei servizi promessi con l'utilizzo esclusivo dei crediti dagli stessi maturati. Invece, i consumatori coinvolti non avrebbero ricevuto i crediti loro prefigurati e neppure avrebbero avuto la possibilità di accedere ai siti e di usufruire degli altri servizi promossi dal Professionista.

5. In sintesi, dalle evidenze presenti nel fascicolo istruttorio emerge che il Professionista non solo porrebbe ostacoli all'utilizzo di tali crediti rendendone di fatto impossibile la fruizione, ma - nonostante reiterate richieste degli aderenti - non procederebbe al rimborso di quanto inizialmente versato.

II. PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 18 LUGLIO 2023

6. L'Autorità, con delibera adottata nella riunione del 18 luglio 2023, ha disposto che, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, la Società sospenda provvisoriamente ogni attività finalizzata alla stipula di nuovi contratti di vendita degli abbonamenti, tramite qualsiasi mezzo (di seguito, "Provvedimento di sospensione") e, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, del Codice del consumo, venga

inibito l'accesso al sito *web* <https://claudio3630.payiu.com/> e a tutti i siti attestati sugli stessi indirizzi IP. Tale provvedimento è stato notificato al Professionista il 19 luglio 2023.

7. Sulla base di quanto sopra, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, dalle riferite evidenze istruttorie risulta che la Società pone in essere le suddette condotte a danno dei consumatori in maniera sistematica, non trattandosi, quindi, di casi sporadici o isolati, allo scopo di lucrare sul mancato adempimento di quanto promesso ai consumatori all'atto dell'acquisto.

8. Sotto il profilo del *periculum in mora*, le condotte risultano attuali, in quanto da un lato sono numerosi i crediti acquistati dai consumatori non ancora fruibili né rimborsati e, dall'altro, il Professionista sta cercando di rendersi irreperibile avendo eliminato la propria casella di Posta Elettronica Certificata, avendo proceduto, nel corso dell'accertamento ispettivo, alla chiusura del sito *internet* <https://www.payiu.com/>, e non rinnovando il contratto di domiciliazione aziendale con Ottomedia S.r.l. in scadenza il 20 luglio 2023.

9. Ciò posto, l'Autorità ha considerato sussistenti esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità tali da giustificare l'adozione del Provvedimento di sospensione, anche senza acquisire le memorie del Professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento.

10. Le misure disposte dall'Autorità consistono in particolare:

a) nella sospensione provvisoria di ogni attività finalizzata alla stipula di nuovi contratti di vendita degli abbonamenti, tramite qualsiasi mezzo;

b) nella inibizione all'accesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, del Codice del consumo, al sito *web* <https://claudio3630.payiu.com/> attestato all'indirizzo IP 104.21.11.187 e IP 172.673150.7 e a tutti i siti attestati sui medesimi IP, al fine di evitare il rischio di un danno grave ai consumatori.

Nel Provvedimento di sospensione è stato disposto che il Professionista inviasse comunicazione all'Autorità dell'avvenuta esecuzione del Provvedimento stesso e delle relative modalità entro sette giorni dal suo ricevimento, accompagnata da una relazione dettagliata nella quale fossero illustrate le misure adottate. Al Professionista è stata data la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro sette giorni dal ricevimento del Provvedimento di sospensione.

III. VALUTAZIONI

11. In seguito all'adozione e alla notifica del Provvedimento di sospensione, il Professionista non ha inviato alcuna comunicazione all'Autorità né ha presentato memorie scritte o documenti nel termine di sette giorni indicato dall'articolo 8, comma 3, del Regolamento. Il Professionista non ha, quindi, dimostrato l'insussistenza dei presupposti che hanno condotto all'adozione del predetto provvedimento cautelare, che dunque va confermato.

12. In data 27 luglio 2023, è pervenuta una comunicazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito "CONSOB") relativa alle condotte della Società e il successivo 28 luglio 2023 è pervenuta una memoria del legale dei consumatori che avevano segnalato all'Autorità la scorrettezza delle predette pratiche commerciali.

13. È, inoltre, necessario confermare l'inibizione all'accesso al sito *web* <https://claudio3630.payiu.com/> in quanto, da verifiche d'ufficio, ancorché il sito sia momentaneamente non attivo a seguito dell'adozione del Provvedimento di sospensione, lo stesso potrebbe essere riattivato in qualsiasi momento dal Professionista.

RITENUTO pertanto che gli elementi acquisiti confermano la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 18 luglio 2023, che giustificano la sospensione della pratica commerciale citata;

DELIBERA

a) di confermare la sospensione provvisoria di ogni attività posta in essere dalla società Payiu Italia S.r.l. consistente nella stipula di nuovi contratti di vendita degli abbonamenti, tramite qualsiasi mezzo, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento;

b) di confermare l'inibizione all'accesso al sito *web* <https://claudio3630.payiu.com/> attestato attualmente all'indirizzo IP 104.21.11.187 e IP 172.673150.7 e a tutti i siti attestati sui medesimi IP;

c) di richiedere alla società Payiu Italia S.r.l. di comunicare all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del Professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli